



## *In questo numero:*

### 1 SI PARLA DI

Dopo la sostenibilità occhi sull'adeguatezza delle prestazioni  
**di Fabio Faretra**

### 4 NOTE A SENTENZA

Le risorse ottenute con una maggiore efficienza restano alle Casse  
**di Diego Buono**

### 6 COMUNICARE LA PREVIDENZA

Cassa commercialisti: la rivoluzione digitale è un ponte verso gli associati  
**di Fabio Angeletti**

### 9 MASSIME IN EVIDENZA

### 11 SOTTO LALENTE

Casse di previdenza, liberi professionisti e l'intelligenza artificiale:  
i dati dell'indagine Mefop  
**di Luca Di Giallonardo**

### 13 NEWS ITALIA

Report sociale: oltre il dato contabile  
**di Stefania Luzi**





Si parla di

## Dopo la sostenibilità occhi sull'adeguatezza delle prestazioni

Fabio Faretra

**Le casse dei liberi professionisti hanno raggiunto traguardi solidi sul fronte della sostenibilità. Resta aperta, invece, la sfida dell'adeguatezza delle prestazioni: un concetto che la legge non definisce e che ogni ente misura in autonomia. L'analisi contenuta nel Bilancio consuntivo 2025 di Enpacl offre un esempio concreto di come affrontare questa misurazione con trasparenza verso gli iscritti.**

### **Sostenibilità: «... che vi sia ciascun lo dice ...»**

Il quadro regolatorio riguardante la sostenibilità economico-finanziaria delle associazioni e delle fondazioni privatizzate, ovvero costituite in base al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs. 103/1996, è sufficientemente esaustivo.

*In primis*, tali enti sono tenuti alla verifica della stabilità di lungo periodo mediante un **bilancio tecnico, da redigersi ogni tre anni** utilizzando i criteri contenuti nel decreto interministeriale del 29 novembre 2007. Inoltre, il comma 763 dell'articolo unico della l. 296/2006 (legge Finanziaria 2007) ha successivamente specificato quali siano gli indicatori di stabilità da monitorare nell'arco temporale non inferiore a trenta anni, prendendo, in definitiva, a riferimento l'anno in cui il saldo corrente assume strutturalmente segno negativo (specifica contenuta nella conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 aprile 2009).

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24, comma 24, della l. 204/2011, intervento ricordato come *stress test* e riguardante la verifica dell'effettivo equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche tramite un bilan-

cio tecnico riferito a un arco temporale di cinquanta anni, il settore, nel 2012, ha affrontato una profonda rivisitazione dei meccanismi di funzionamento dei vari sistemi previdenziali, tale da migliorare i livelli di equità del rapporto tra contributi versati e prestazioni fruite, mantenendo al contempo la stabilità di lungo periodo. In particolare, gli enti ex d.lgs. 509/1994 hanno previsto l'adozione *pro quota* di un sistema di calcolo della prestazione di tipo contributivo.

Oltre a ciò, sotto il profilo della gestione del patrimonio, gli enti hanno adottato un'architettura gestionale efficiente delle scelte di portafoglio, prevedendo l'adozione del modello di **Asset liability management (Alm)**, strategia che risponde alle sollecitazioni contenute nella direttiva ministeriale in ordine all'applicazione dell'art. 8, commi 4, 8, 9 e 15, del d.l. 78/2010. Il decreto, facendo riferimento ai piani triennali di investimento previsti dal decreto interministeriale del 10 novembre 2010, afferma che, per consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica, tali piani devono scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. La finalità evidente è quella di avere maggiore contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute nonché al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

In sostanza, ai fini dell'accertamento della sostenibilità dei sistemi pensionistici dei liberi professionisti, il bilancio tecnico è lo strumento di previsione a lungo termine, basato su ipotesi attuariali, utilizzato per verificare l'equilibrio tra entrate contributive e uscite previdenziali, essenziale per l'analisi demo-

grafica ed economica, mentre l'Alm è una pratica di gestione del rischio di instabilità connessa all'amministrazione patrimoniale, che coordina gli attivi finanziari (investimenti) con la struttura temporale delle passività (impegni pensionistici), la cui evoluzione è stimata nel bilancio tecnico.

### **Adeguatezza: «... dove sia nessun lo sa ...»**

La sostenibilità del sistema previdenziale è il presupposto per l'erogazione della previdenza e dell'assistenza obbligatoria (di I pilastro) in favore dei liberi professionisti: in base al tenore letterale della norma costituzionale (art. 38, comma 2), **oggetto della tutela sono i mezzi adeguati**, ossia prestazioni la cui entità sia tale da **soddisfare le esigenze di vita del soggetto tutelato e della sua famiglia**.

La questione che si prospetta con maggiore problematicità attiene proprio alla corretta definizione del concetto di adeguatezza della prestazione previdenziale, che non va confusa con il c.d. **minimo vitale**, ossia il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, garantito dal comma 1 di quello stesso precetto costituzionale in favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

In mancanza di una definizione legale e stabile di adeguatezza della prestazione, questa è determinabile solo per via empirica e, come evidente, deve sicuramente comprendere, inglobandolo, il concetto di sufficienza della prestazione.

Così affrontato, **il problema può essere risolto solo all'interno di ogni specifico schema previdenziale**.

È per tale motivo che anche quest'anno Enpacl, l'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, all'interno del proprio Bilancio consuntivo 2025, espone un ampio capitolo dedicato in concreto alla misurazione della maggiore o minore adeguatezza delle prestazioni pensionistiche erogate. Peraltro, tale descrizione risponde al

principio generale di **trasparenza verso gli iscritti**, che rientra tra gli obblighi sanciti dal legislatore con l'art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 509/1994.

La tecnica utilizzata dall'Enpacl prevede il **raffronto tra la misura della pensione erogata dall'ente e la misura dell'assegno sociale**, assunto a parametro di quel minimo vitale di cui si è trattato precedentemente.

L'ordinamento previdenziale obbligatorio generale (art. 3, comma 6, della l. 335/1995, c.d. legge Dini), infatti, prevede dal 1° gennaio 1996, a favore dei soggetti in stato di bisogno economico, l'erogazione di un assegno di base non reversibile, provvisoriamente riconosciuto in relazione alla dichiarazione del richiedente e successivamente conguagliato in esito all'accertamento definitivo dei redditi dallo stesso percepiti. La misura dell'assegno, soggetta a rivalutazione annuale al tasso di inflazione secondo la disciplina della perequazione automatica delle pensioni, si è definitivamente attestata a 538,69 euro nel 2025 (circolare Inps n. 23/2025) e a 546,24 euro nel 2026 (circolare Inps n. 153/2025).

La prestazione, erogata dall'Inps con risorse a carico della fiscalità generale, è stata individuata dal legislatore come **unità di misura cui parametrare le soglie di importo pensionistico** che consentono l'accesso alla quiescenza. In particolare, la vigente normativa individua i seguenti profili di pensionamento **per i lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996** (e quindi con un'anzianità integralmente maturata in vigenza del sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo):

- **pensionamento di vecchiaia ordinaria**: 67 anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a un **importo soglia almeno pari all'assegno sociale**; si prescinde dal requisito di importo minimo se l'età anagrafica è pari a 71 anni, ferma

Supplemento al n. 18/2026 della rivista Prospettive

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale  
Autorizzazione del Tribunale di Roma  
n. 198 del 9 maggio 2000 - 70% Roma  
Aut. n. 69/2009

### **Direttore responsabile**

Orazio Carabini

### **Editore**

Mefop S.p.A.

### **Presidente**

Mauro Marè

### **Redazione**

Via Aniene 14, 00198 - Roma

Tel. 06 48073501 Fax 06 48073548

email mefop@mefop.it

### COMITATO SCIENTIFICO

Paola Chirulli

Fabio Marchetti

Mauro Marè

Pasquale Sandulli

Francesco Verbaro

### COMITATO DI REDAZIONE

Evelina Pizzilli (Coordinatrice)

Flavio De Benedictis

Stefania Luzi

Antonello Motroni

Paolo Pellegrini

Daniela Vitale

### COORDINAMENTO EDITING

Evelina Pizzilli

### **Stampa**

Pubblimedia S.r.l.

Via Gattinara, 46

00166 - Roma (Rm)

Finito di stampare nel mese di giugno 2026

restando un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni

- **pensionamento anticipato:** 64 anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore all'**importo soglia di 3 volte l'importo dell'assegno sociale**; per le donne con un figlio la soglia è ridotta a 2,8 volte, mentre per le donne con 2 o più figli scende a 2,6 volte.

Dunque, per ogni anno, la misura dell'assegno sociale – nonché 3 volte la stessa, limitando il riferimento alla soglia individuata per uomini e donne senza figli – appare rappresentare una soglia legale delle prestazioni pensionistiche dirette. In questo senso, un indicatore dell'efficacia del sistema ordinamentale previdenziale Enpacl può essere individuato nella quota di trattamenti pensionistici diretti erogati totalmente dall'ente (con esclusione, quindi, delle pensioni in totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi) di importo inferiore, così da verificare, oltre alla sostenibilità del sistema previdenziale, anche l'adeguatezza delle pensioni erogate ai professionisti di settore.

I risultati riportano un'incidenza delle prestazioni dirette di importo sottosoglia significativamente più elevata per i trattamenti di vecchiaia. Ciò è riconducibile al fatto che tali pensionamenti sono associati a un'anzianità contributiva media alla decorrenza pari a circa il 61% di quella mediamente riscontrata per le pensioni anticipate o di anzianità. La correlazione tra livello della prestazione e anzianità contributiva costituisce un aspetto essenziale nell'interpretazione dei dati sull'adeguatezza delle pensioni Enpacl. Ciò si verifica nonostante ben **tre quarti dell'intero gettito per contribuzione integrativa** (pari al 4% del volume d'affari) e l'intera contribuzione soggettiva (pari al 12% del reddito professionale) **vengano riversati sui montanti degli iscritti.**

In particolare, il 20% dei trattamenti di

vecchiaia in erogazione è di misura inferiore all'assegno sociale e il 60% dei trattamenti di vecchiaia anticipata è di misura inferiore a 3 volte l'assegno sociale.

Da ultimo, le analisi confermano che livelli significativi di sostituzione tra reddito e pensione possono essere raggiunti esclusivamente in presenza di versamenti contributivi più elevati, sia in termini di importo sia di durata contributiva. Al riguardo, Enpacl ha introdotto dal 2010 la c.d. modularità contributiva, ossia la possibilità per l'iscritto di versare annualmente contributi facoltativi aggiuntivi a quelli obbligatori, in misura libera, variabile e deducibile fiscalmente, che vanno a costituire un ulteriore montante utile ai fini pensionistici.

Tuttavia, in generale, appare opportuno per ogni ente gestore di forme obbligatorie di previdenza stabilire la congruità del proprio profilo contributivo, valutando la convenienza di adeguare l'aliquota obbligatoria ordinaria ai fini del miglioramento dell'adeguatezza della prestazione. ■



## Note a sentenza

# Le risorse ottenute con una maggiore efficienza restano alle Casse

Diego Buono

*La Corte costituzionale ridefinisce i limiti del prelievo sulle Casse privatizzate*

La sentenza n. 29/2026 della Corte costituzionale incide sul rapporto tra finanza pubblica e previdenza professionale, in linea con i precedenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale. Con essa viene riaffermato con forza un principio centrale, non sempre adeguatamente valorizzato: le risorse delle Casse non possono essere considerate leva ordinaria di contribuzione agli equilibri di bilancio dello Stato.

La pronuncia interviene sul meccanismo di riversamento forfettario previsto dall'art. 1, comma 417, della l. 147/2013, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui imponeva il trasferimento allo Stato dei risparmi di spesa. La Corte ha evidenziato come tale prelievo determinasse una sottrazione di risorse destinate alla funzione previdenziale, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, incidendo su un sistema fondato sull'equilibrio finanziario e sull'autosufficienza delle gestioni.

La pronuncia si pone in linea di continuità con la sentenza n. 7/2017 della Corte costituzionale, che aveva già dichiarato l'illegittimità del meccanismo di riversamento dei risparmi di spesa previsto dall'art. 8, comma 3, del d.l. 95/2012, evidenziandone l'incompatibilità con la natura e la funzione delle Casse privatizzate. In tale prospettiva, la sentenza n. 29/2026, pur in presenza di un diverso meccanismo normativo, ne conferma i principi, riconducendo anche il sistema di riversamento forfettario alla medesima logica lesiva dell'autonomia e della funzione previdenziale.

La decisione si colloca all'esito di un contenzioso nel quale la Cassa Geometri ha promosso e sostenuto, nel tempo, diverse iniziative giudiziarie finalizzate a contestare il meccanismo dei riversamenti e a tutelare la corretta destinazione delle proprie risorse. Già con riferimento alle annualità 2012-2013, è stato riconosciuto in sede giurisdizionale il diritto alla restituzione delle somme versate allo Stato, sul presupposto della sopravvenuta illegittimità della norma che ne costituiva il fondamento. Tale percorso è proseguito anche per le annualità successive, fino alla rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa al citato art. 1, comma 417.

Il contenzioso ha contribuito a portare all'attenzione della giurisprudenza un nodo strutturale: la natura delle Casse privatizzate, enti che, pur svolgendo una funzione di rilievo pubblicistico, operano in regime di autonomia gestionale e senza finanziamenti pubblici, sostenendosi attraverso la contribuzione obbligatoria degli iscritti. In questo quadro, i risparmi di spesa rappresentano risorse funzionali alla gestione previdenziale e, come tali, destinate a rafforzare gli equilibri interni e la capacità di garantire nel tempo trattamenti adeguati.

La Corte ha ritenuto che il trasferimento di tali risorse allo Stato realizzi un sacrificio non proporzionato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, già perseguiti attraverso i vincoli di contenimento della spesa. Ne deriva un duplice effetto distorsivo: da un lato, si vanifica l'efficienza gestionale conseguita dagli enti; dall'altro, si incide su risorse destinate alla tutela previdenziale, alterando il rapporto tra contribuzione e prestazioni.

La decisione assume quindi un valore che va oltre il singolo caso, riaffermando un principio di equilibrio tra esigenze di coordinamento della finanza pubblica e autonomia degli enti previdenziali. Le misure di contenimento della spesa possono incidere sui pro-

fili organizzativi e gestionali, ma non possono tradursi in un trasferimento strutturale di risorse che ne comprometta la funzione.

In questa prospettiva, la sentenza apre una fase nuova, nella quale il contributo delle Casse agli obiettivi di finanza pubblica dovrà trovare forme coerenti con la loro natura e con la funzione previdenziale, preservando la destinazione delle risorse alla sostenibilità e all'adeguatezza dei trattamenti. ■



## Comunicare la previdenza

# Cassa commercialisti: la rivoluzione digitale è un ponte verso gli associati

Fabio Angeletti

*“Se gli umani saranno mai liberati, sarà perché abbiamo fatto le domande giuste, non perché abbiamo fornito le giuste risposte”<sup>1</sup>.*

*Ai Weiwei, artista cinese*

La Cassa Dottori Commercialisti, come ente di diritto privato che opera all'interno della società, ha tra le **proprie responsabilità** quella di **comunicare ai propri associati** e di contribuire alla diffusione della cultura previdenziale. La comunicazione è una leva fondamentale per creare, prima di tutto, un **rapporto di fiducia** con i propri associati e stakeholder. Non solo trasmissione di informazioni, ma creazione di un **dialogo** costruttivo, promuovendo al tempo stesso **trasparenza, credibilità e coinvolgimento**.

In un contesto sempre più complesso e interconnesso, in cui il 90% della popolazione ha accesso a Internet e trascorre in media quasi sei ore al giorno online, **comunicare in modo diretto e chiaro** non è solo una necessità, ma un dovere nei confronti della propria platea di riferimento. Non solo informazione unidirezionale, ma costruzione di una strategia trasversale che coinvolga e crei senso di appartenenza, responsabilizzazione delle scelte individuali e partecipazione.

Il **percorso di digitalizzazione dell'Ente** parte da lontano, con l'introduzione del **protocollo informatico e dell'archivio digitale nel 2010**. Sono seguite profonde trasformazioni dell'**infrastruttura tecnologica**, della **riorganizzazione dei processi** e delle **procedure interne**, oltre a una **riqualificazione del personale** basata su principi gestionali di matrice aziendale.

Il nuovo approccio ha posto al centro di tutte le attività il **“cliente-associato”**, non più **“contribuente-obbligato”**, con l'obiettivo di semplificare e potenziare progressivamente il numero e la qualità dei servizi a disposizione dei dottori commercialisti e dei loro familiari.

Tra i primi interventi, il **potenziamento del front-end**, la **riduzione delle tempistiche di evasione delle domande** e la **reingegnerizzazione del sito**. Più recentemente, la creazione di **CDC App** e l'utilizzo delle principali piattaforme di comunicazione. La Cassa ha infatti improntato fortemente il proprio modello organizzativo sui principi di miglioramento continuo dei processi e dei servizi, tanto da creare una **“Direzione Innovazione e Organizzazione”** dedicata allo studio e all'implementazione dei benefici derivanti dalle nuove tecnologie.

Per la Cassa Dottori Commercialisti, questo percorso ha visto nel **2025** un ulteriore **punto di svolta** attraverso l'**integrazione di avanzati sistemi di intelligenza artificiale** e un **approccio crossmediale ai social media**.

L'Ente sta ottimizzando i flussi di comunicazione attraverso nuovi strumenti, ampliando i canali e rinnovando il linguaggio e l'interazione con i propri associati. Possiamo quindi parlare dello sviluppo di una vera e propria **identità digitale**, attraverso un percorso caratterizzato da tre principali innovazioni.

L'**assistente virtuale BiT<sup>2</sup>**, basato sull'intelligenza artificiale generativa, rappresenta la nuova frontiera della consulenza e, solo nel 2025, ha gestito circa 35.000 conversazioni e 21.000 ticket unici, fornendo risposte in tempo reale su tematiche regolamentari, contributi e welfare. **BiT è stato inoltre implementato direttamente su WhatsApp**. Questa integrazione permette agli iscritti di interagire con l'AI tramite messaggi di testo o vocali, rendendo l'accesso alle informazioni immediato.

Parallelamente, nasce il **canale ufficiale WhatsApp** della Cassa, che ha raggiunto in meno di un mese circa 14.000 follower, diventando uno strumento dinamico per aggiornamenti rapidi e costanti.



La rivoluzione digitale della Cassa Dottori Commercialisti non mira a sostituire il rapporto umano, ma a potenziarlo. Il flusso di informazioni di carattere generale tramite Bit e i canali social permette al servizio di consulenza tradizionale di evolversi verso una **"consulenza attiva specialistica"**, dedicando maggiore tempo e risorse al supporto personalizzato degli associati nelle scelte previdenziali e di welfare più complesse.

Se gli strumenti tecnologici implementati possono essere considerati delle **"infrastrutture"** al servizio delle iscritte e degli iscritti, i social media rappresentano il canale di condivisione e coinvolgimento della categoria. Nel 2025, l'attività sui canali social dell'Ente - LinkedIn e Instagram - ha registrato una crescita che conferma il trend positivo degli ultimi anni: con **355 post complessivi** sono state superate le **401.000 visualizzazioni**, segnando un incremento del **37,9%** rispetto all'anno precedente<sup>3</sup>.

**LinkedIn** si conferma il canale di riferimento per l'approfondimento, superando il traguardo degli **11.100 follower** (+8,5% rispetto al 2024), anche grazie allo strumento di pub-

blicazione gratuita della newsletter, che permette di inviare articoli periodici direttamente alle e-mail e alle notifiche dei follower con l'obiettivo di fidelizzare gli utenti. "CDC News. Professione e previdenza unite nella crescita" conta oggi quasi 6.000 iscritti e ha generato oltre 29.000 visualizzazioni. Mentre LinkedIn presidia l'area informativa, **Instagram** viene utilizzato per valorizzare appuntamenti ed eventi dell'Ente. Attraverso l'uso delle "Storie" - 116 pubblicate nel 2025 con quasi 38.000 visualizzazioni - la Cassa racconta le proprie iniziative. Un esempio virtuoso è la rubrica **"La Cassa sul territorio"**, che attraverso reportage fotografici e testimonianze degli eventi consente un'interazione e una condivisione diffusa e dinamica.

I numeri sono il risultato di una strategia editoriale che si è arricchita nel tempo di format innovativi, creando e pianificando diverse rubriche come **"La Cassa risponde"**, progetto che trasforma i quesiti più frequenti degli iscritti in pillole divulgative, e appuntamenti dedicati a temi di rilevanza sociale con le **"Giornate mondiali"**, posizionando l'Ente come soggetto attivo non solo nel campo previdenziale, ma anche nella sensibilizzazione civile.

Il piano editoriale redatto annualmente ha l'obiettivo di raccontare attraverso immagini, video, appuntamenti, informazioni, approfondimenti e reportage l'operato dell'Ente, al fine di coinvolgere maggiormente anche la componente più giovane della categoria, che utilizza i canali social come fonte primaria di informazione. Anche il format video è diventato centrale nella comunicazione della Cassa, con l'inaugurazione nel 2024 della nuova sezione del sito **"La Cassa in video"**, nella quale è possibile consultare **tutti i video e i tutorial** relativi ai servizi online a disposizione degli associati.

Concludiamo riportando la domanda

che Fabio Paglieri<sup>4</sup> ha posto alla versione gratuita di ChatGPT:

*"Quale pensi che sia stata l'innovazione tecnologica più importante realizzata nei primi venticinque anni del XXI secolo?"*  
Risposta: *"Lo smartphone. Un dispositivo che ha rivoluzionato la comunicazione, l'accesso all'informazione e la produttività"*.

Questa riflessione ci ricorda che siamo di fronte a una nuova rivoluzione iniziata tempo fa e che, come testimonia la presenza costante e la confidenza con cui utilizziamo gli smartphone nelle nostre vite, possiamo guidare ed essere protagonisti anche di questo cambiamento attraverso un impegno costante e una visione orientata al futuro, per un dialogo sempre più semplice, accessibile e trasparente tra l'Ente e la categoria.



L'importante traguardo raggiunto vede la Cassa tra i primi enti a implementare tali strumenti, confermando che la tecnologia, se ben governata, rappresenta il miglior ponte possibile tra le persone. ■

## Note

<sup>1</sup> Sono proprio le domande ad essere alla base del progetto "Ai vs AI", dove l'artista pone 81 domande all'intelligenza artificiale attraverso una rete che si estende tra le più grandi città del mondo.

<sup>2</sup> Bit - Unità di misura dell'informazione.

<sup>3</sup> Report CDC 2025

<sup>4</sup> Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze e tecnologie della cognizione e del CNR di Roma

## INARCASSA

### **Pensione di vecchiaia anticipata senza integrazione al minimo**

Il principio del pro rata, introdotto dalla l. 335/1995, attiene specificamente al sistema di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo e non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione, con la conseguenza che la disciplina del trattamento pensionistico è attratta nell'unico regime che ha disciplinato il diritto a pensione, come nel caso della pensione di vecchiaia anticipata introdotta dal Regolamento di Inarcassa.

È legittima la previsione dell'esclusione dell'applicazione dell'integrazione al minimo al trattamento pensionistico, la quale non può essere riconosciuta come un diritto assoluto ma deve essere valutata in un giudizio di bilanciamento di interessi, tra cui il contenimento della spesa previdenziale. Non viene violato l'affidamento dell'assicurato che ha optato per una forma di pensionamento che esclude l'integrazione al minimo.

*[Cass., sent. n. 2066 del 30 gennaio 2026]*

## CASSA GEOMETRI

### **Illegittima la norma che impone alla Cassa un trasferimento annuale di risorse forfettarie a favore del bilancio dello Stato**

È in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione l'art. 1, comma 417, della l. 147/2013, nella parte in cui impone alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (Cipag) un versamento forfettario annuale al bilancio dello Stato, in sostituzione dell'adempimento ai doveri di contenimento della spesa pubblica e ai correlati obblighi analitici di riversamento allo Stato del frutto dei risparmi conseguiti.

La disposizione viola innanzitutto il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché sacrifica l'interesse dell'ente a utilizzare i propri risparmi per finalità previdenziali a vantaggio di un generico interesse statale ad aumentare le entrate.

Inoltre, la norma incide sulle posizioni previdenziali degli iscritti, tutelate dall'art. 38 Cost., poiché riduce le risorse disponibili per le prestazioni pensionistiche e assistenziali. Infine, si ravvisa anche una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dal momento che il prelievo statale vanifica gli effetti positivi delle politiche di contenimento della spesa adottate dagli enti.

*[Corte Cost., sent. n. 29 del 13 marzo 2026]*

## CASSA FORENSE

### **No alle agevolazioni in caso di reinscrizione alla Cassa**

L'avvocato reinscritto non ha diritto alle riduzioni sui contributi minimi se ha già esaurito in passato il periodo agevolato. Le agevolazioni contributive previste dal Regolamento di Cassa Forense spettano esclusivamente nei primi anni di iscrizione e non possono essere riconosciute nuovamente in caso di reinscrizione successiva a una precedente cancellazione. La discontinuità dell'iscrizione non azzerava il periodo contributivo già maturato né consente la riapertura del regime agevolato.

*[Cass., ord. n. 11805 del 29 aprile 2026]*

# Massime in evidenza

CASSA GEOMETRI

## **SS.UU.: sull'esercizio della libera professione per i geometri iscritti all'albo ma inquadrati come dipendenti**

L'obbligo di iscrizione alla Cassa non può fondarsi su presunzioni assolute, dovendosi invece permettere al lavoratore di dimostrare l'esclusività del rapporto subordinato attraverso modalità diverse da quelle rigidamente tipizzate dai regolamenti interni dell'ente.

Il geometra dipendente può dimostrare, anche mediante presunzioni e prove ordinarie, che l'attività svolta non integra esercizio della libera professione ma costituisce esclusivamente prestazione lavorativa subordinata resa nell'interesse dell'azienda.

*[Cass., SS.UU., sent. n. 13506 del 9 maggio 2026]*



## Sotto la lente

# Casse di previdenza, liberi professionisti e l'intelligenza artificiale: i dati dell'indagine Mefop

Luca Di Gialleonardo

*Nella seconda edizione della survey "L'intelligenza artificiale al servizio degli enti di welfare", le casse di previdenza emergono come il segmento più avanzato nell'adozione dell'AI. L'Ente può diventare il punto di riferimento per accompagnare i liberi professionisti nell'uso consapevole di questi strumenti?*

Sette casse di previdenza su nove intervistate hanno già adottato strumenti di intelligenza artificiale. Nessuna cassa ha risposto con un "no" secco: le due rimanenti sono comunque in fase di valutazione. È il dato più netto che emerge dalla seconda edizione dell'indagine Mefop "L'intelligenza artificiale al servizio degli enti di welfare", somministrata a inizio marzo 2026 a fondi pensione, fondi sanitari e casse di previdenza.

Il campione complessivo conta 75 enti rispondenti: 39 fondi pensione, 27 fondi sanitari e 9 casse di previdenza. Per le casse, il campione è contenuto nei numeri assoluti ma significativo sul piano qualitativo.

### Dove e come le casse usano l'AI

Le casse che già utilizzano l'AI la impiegano soprattutto nei servizi agli iscritti, nella verbalizzazione di riunioni e consigli di amministrazione, nell'analisi dei dati e nella gestione finanziaria.

Un elemento distintivo riguarda le campagne di adesione. Due casse su nove le indicano tra le aree di utilizzo, una proporzione molto più alta rispetto a fondi

pensione e fondi sanitari.

Sul fronte degli strumenti, ChatGPT è in testa, seguito da Copilot e Gemini. La spiegazione più probabile è dimensionale: Copilot richiede licenze Microsoft 365 di fascia alta, mentre ChatGPT è accessibile con maggiore semplicità.

La difficoltà più segnalata dalle casse è l'assenza di linee guida interne, seguita dalla bassa precisione delle risposte generate e dalla scarsa chiarezza delle policy.

Sul piano della governance, nessuna cassa ha ancora modificato le proprie policy di risk management, compliance o IT per tenere conto dell'AI. Tuttavia, molte dichiarano di avere in programma di farlo.

Quando si parla di rischi, sicurezza e privacy dei dati, insieme a errori e bias algoritmici, rappresentano le principali preoccupazioni. Le casse trattano dati personali e previdenziali dei propri iscritti e la normativa – AI Act e GDPR – impone cautela.

La differenza più significativa emerge però sul fronte delle opportunità. Per le casse, la priorità è il miglioramento della qualità del servizio agli iscritti, prima ancora dell'efficienza organizzativa.

Tra le aree di miglioramento attese emergono l'automazione dei processi ripetitivi, la produzione di contenuti, la personalizzazione delle comunicazioni agli iscritti e le analisi avanzate.

Il dato più rivelatore riguarda però la formazione del personale: le casse sono consapevoli della necessità di rafforzare competenze e conoscenze sull'utilizzo dell'AI.

### Oltre la gestione interna: l'AI come servizio agli iscritti

I dati descritti riguardano l'uso che le casse fanno dell'AI al proprio interno. Ma esiste anche un'altra dimensione: il ruolo che la cassa di previdenza può svolgere nel facilitare l'accesso dei propri iscritti all'intelligenza artificiale come strumento di lavoro.

Le casse offrono già oggi ai propri iscritti servizi che vanno oltre la prestazione previdenziale: assistenza sanitaria integrativa, convenzioni professionali, formazione e agevolazioni. A differenza del dipendente di una grande azienda, il libero professionista sceglie autonomamente quali strumenti utilizzare e spesso non dispone di supporto tecnico o formativo strutturato.

Eppure, proprio il libero professionista avrebbe molto da guadagnare dall'AI: automatizzare attività ripetitive, analizzare normativa e giurisprudenza, preparare relazioni tecniche e gestire la corrispondenza.

La cassa di previdenza potrebbe quindi muoversi lungo due direttrici.

La prima riguarda convenzioni per l'accesso a strumenti di AI, come ChatGPT, Copilot o software verticali dedicati alle singole professioni.

La seconda, più ambiziosa, riguarda la creazione di ambienti dedicati che accompagnino il professionista nell'uso dell'AI all'interno di un contesto specializzato, con protezione dei dati, prompt preconfigurati e percorsi di formazione.

I dati del questionario Mefop rendono questa prospettiva meno teorica di quanto possa sembrare. Le casse rappresentano infatti il segmento che ha adottato l'AI più rapidamente tra gli enti di welfare.

L'AI potrebbe quindi diventare un nuovo canale di supporto per la crescita della categoria professionale di riferimento. ■



News Italia

## Report sociale: oltre il dato contabile

Stefania Luzi

*Casse e fondi pensione verso una nuova trasparenza: l'analisi di Mefop fa il punto sulla rendicontazione sociale. A maggio l'avvio del tavolo di lavoro per mettere a fattor comune esperienze, soluzioni adottate e best practice*

### La rendicontazione sociale

Nel panorama attuale del welfare italiano, caratterizzato da profonde trasformazioni socio-economiche, gli enti previdenziali si trovano investiti di nuove sfide che vanno oltre i propri mandati istituzionali. Non più soltanto garanti di prestazioni e rendimenti, casse e fondi si evolvono in partner strategici per il benessere degli associati.

In questo contesto, il bilancio sociale – o report sociale – consente una narrazione che va oltre il dato contabile, illustrando l'impatto reale sulla collettività e sul territorio e consolidando il legame di fiducia con gli stakeholder.

Per valutare lo stato dell'arte relativo all'adozione di una reportistica sociale, Mefop ha effettuato un'analisi della documentazione disponibile sui siti internet di fondi e casse a marzo 2026.

Ne emerge un quadro a due velocità: se le casse di previdenza mostrano una maturità consolidata, i fondi pensione – fatte salve limitate eccezioni – non hanno ancora intrapreso questo percorso.

Ci si domanda se questa cautela derivi dai numerosi obblighi informativi sulla sostenibilità già gravanti sui fondi. Tuttavia, la rendicontazione sociale apre nuovi spazi di narrazione, facendo leva su una chiarezza comunicativa superiore rispetto agli standard tecnici predisposti dalle Autorità di settore, talvolta non pienamente comprensibili agli iscritti.

Allo stato attuale, la platea dei fondi pensione che ha redatto una reportistica sociale è ancora troppo esigua per tracciare linee di tendenza statisticamen-

te rilevanti per il comparto della previdenza complementare. Per questa ragione, nel prosieguo, l'attenzione si focalizza sulle casse di previdenza.

### La reportistica sociale delle casse di previdenza

Tra le casse, sono dieci gli enti che hanno pubblicato un documento di rendicontazione sociale.

Una cassa pubblica già dal 2018 il bilancio integrato con i fattori di sostenibilità. Cinque enti hanno pubblicato un bilancio sociale; tra questi, uno ha dichiarato il passaggio al bilancio di sostenibilità per la rendicontazione dell'anno 2025.

L'ente in questione ha inoltre pubblicato lo scorso anno il proprio primo Bilancio di genere. Quattro casse hanno invece scelto di pubblicare un report sociale.

La periodicità prevalente di pubblicazione è annuale (7 casi su 9); due enti dichiarano rispettivamente una frequenza biennale e triennale. Un ente non ha dichiarato la frequenza.

L'orientamento verso una maggiore trasparenza non è un fenomeno recente: per molti enti si tratta di un percorso consolidato, con oltre la metà del campione che ha già superato la quinta edizione della propria rendicontazione.

Gli enti che hanno redatto il bilancio sociale o quello integrato hanno adottato gli standard GRI, prevalentemente secondo la modalità "con riferimento". Tra tali enti, quattro hanno sottoposto il bilancio ad assurance.

L'analisi si è poi focalizzata su aspetti quali la governance del processo di redazione, l'analisi di materialità, l'adozione della carta dei servizi, le certificazioni conseguite e l'integrazione degli SDGs dell'ONU.

### Il tavolo di lavoro Mefop

I risultati completi e le analisi di dettaglio sono stati oggetto di approfondimento in un tavolo di lavoro dedicato, tenutosi l'11 maggio.

**TAB. 1 - LA REPORTISTICA SOCIALE  
DELLE CASSE DI PREVIDENZA**

Strumento di rendicontazione	n. Casse
Bilancio sociale	5
Bilancio integrato	1
Report sociale	4
Periodicità dello strumento	
annuale	7
biennale	1
triennale	1
non indicato	1
Periodo di riferimento	
2024	7
2023-2024	1
2022-2024	1
2020-2021	1
Numero edizione	
I-V	4
VI-X	2
XI-XV	3
XVI-XX	1

Il tavolo, aperto sia alle casse sia ai fondi pensione, ha messo a fattor comune le esperienze già in essere, anche a favore di chi sta valutando di redigere un bilancio o report sociale, con l'obiettivo di comprendere le principali difficoltà nella predisposizione della documentazione, condividere le best practice e approfondire i possibili sviluppi in materia di rendicontazione. ■





## Hanno scritto per noi in questo numero:

**FABIO ANGELETTI**

Direttore Generale della Cassa  
Dottori Commercialisti

**DIEGO BUONO**

Presidente della Cassa Geometri

**FABIO FARETRA**

Direttore Generale della Cassa  
dei Consulenti del lavoro